



**PSRD**  
**Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute**

**DECISIONE**

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD  
“it” e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””

Nella procedura 4/2018 promossa da

**ESSELUNGA SPA, con dede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 20**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**ENZO MOGGIO, in Trento, via Cesare Abba n. 2**

*- Resistente -*

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO:** buyer-esselunga.it

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Enrica Busnelli

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 25.07.2018:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “buyer-esselunga.it”;
- 27.07.2018:** Il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;
- **24.10.2018:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva reclamo con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it”” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “buyer-esselunga.it”, attualmente assegnato al sig. Enzo Moggio.
- **24.10.2018:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Ricorrente. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).
- 30.10.2018:** MFSD, verificata la regolarità formale, inviava a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente il plico contenente il reclamo ed allegata documentazione presso l’indirizzo comunicato dalla Ricorrente e confermato dal Registro.
- **26.11.2018:** veniva recapitata presso MFSD la cartolina di avviso ricevimento da parte della resistente del plico. Dal suo esame si verificava che la stessa era stata ricevuta in data 07 novembre 2018.
- **06.12.2018** la ricorrente inviava una mail a MFSD dove comunicava che le parti erano addivenute ad un accordo per il trasferimento della titolarità del nome a dominio “buyer-esselunga.it”, mediante la richiesta di cancellazione effettuata dal registrante, allegando l’accordo sottoscritto da entrambe le parti.
- **06.12.2018** MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Enrica Busnelli, che, in pari data, accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il Reclamo, e l’allegata documentazione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 4.18, del Regolamento Dispute stabilisce che *“il Collegio dichiara estinta la procedura: [...] a) se le parti raggiungono un accordo prima della decisione del Collegio; [...] Se i suddetti motivi di estinzione si verificano prima della nomina del Collegio, il PSRD provvede senza indugio alla nomina del Collegio perché provveda alla estinzione della procedura.”*

Ciò posto, essendo stato comunicato e documentato al Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute la sottoscrizione di un accordo fra le parti in merito alla titolarità del nome a dominio “buyer-esselunga.it” ed essendo, pertanto, sopravvenuto un fatto che rende superflua la prosecuzione della procedura ai sensi della sopracitata norma, la presente procedura deve essere dichiarata estinta.

### P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, visto l'art. 4.18, lettera a, del Regolamento Dispute, dichiara estinta la presente procedura.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente.

Così deciso in Milano, 11 dicembre 2018

Il Collegio Unipersonale

Avv. Enrica Busnelli.